

TI_GERICHTE 11.1997.147 vom 17. September 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-09-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.147

FR: TI_GERICHTE 11.1997.147 du 17 septembre 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1997.147 del 17 settembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.09.1997 11.1997.147

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.09.1997 11.1997.147

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.09.1997 11.1997.147

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.97.00147 Lugano 17 settembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Gianì segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa _____._____ (rimborso di mutuo ipotecario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 novembre 1994 da

_____, _____ (patrocinato dalla lic. iur. _____
_____, studio legale _____ - _____, _____) contro _____ e
_____, _____ (rappresentati dalla curatrice avv. dott.

_____ - _____, _____); esaminati gli atti, posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 3 settembre 1997 presentata da _____ e _____ contro la sentenza emessa il 1° luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3; 2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello; 3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che nel gennaio del 1993 _____ ha venduto ad _____ una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200'000.-, accesa in 2° grado sulla proprietà per piani n. _____ del fondo base n. _____ RFD di _____, sezione _____, appartenente ai minorenni _____ e _____; che con petizione del 23 novembre 1994 _____ ha chiesto la condanna di _____ e _____ al pagamento di fr. 200'000.-; che nella loro risposta del 5 maggio 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione; che nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio, i convenuti chiedendo con la duplice la restituzione – in via eventuale – della cartella ipotecaria nel caso in cui fosse stata depositata in Pretura; che, esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 20 febbraio 1997 le parti hanno riaffermato le loro domande di giudizio, i convenuti postulando la restituzione del titolo; che il Pretore, statuendo il 1° luglio 1997, ha respinto la petizione e ha posto le spese con una tassa di giustizia di fr. 5'000.- a carico dell'attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 15'000.- per ripetibili; che, insorti contro la sentenza del Pretore con un appello del 3 settembre 1997, _____ e _____ chiedono che, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame e conferito loro il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la nota cartella ipotecaria di fr. 200'000.- sia loro restituita; che

non sono state chieste osservazioni alla controparte; e considerando in diritto: che in concreto l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 200'000.– a titolo di rimborso del credito garantito dal citato titolo ipotecario di pari importo; che gli appellanti, da parte loro, hanno postulato la restituzione della cartella ipotecaria in possesso dell'attore, gravante il fondo di loro proprietà; che tale richiesta tende a ottenere una prestazione dall'attore, indipendentemente dal rigetto della domanda di quest'ultimo; che nel caso in cui il convenuto postuli con la risposta pretese contro l'attore, egli formula una vera e propria azione riconvenzionale (Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 173); che un'azione riconvenzionale deve essere fatta valere con la risposta (art. 173 cpv. 1 CPC); che nella fattispecie i convenuti hanno chiesto la restituzione – in via eventuale – della citata cartella ipotecaria con la duplica, ribadendo la domanda nel memoriale conclusivo del 20 febbraio 1997; che una domanda riconvenzionale formulata con la duplica è tardiva (Rep. 1981 pag. 190; I CCA, sentenza del 26 giugno 1980 nella causa M. contro M.); che gli appellanti, quindi, rimproverano a torto al Pretore di non avere accolto la loro riconvenzione; che di conseguenza l'appello si rivela infondato, senza che occorra esaminare il merito della pretesa; che, ciò posto, l'istanza di effetto sospensivo contenuta nell'ap-pello diviene priva di oggetto; che l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria deve essere respinta, il gravame essendo fin dall'inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC); che, data la particolarità della fattispecie, si può prescindere nondimeno dal prelevare oneri processuali e dall'assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato notificato; richiamato l'art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. dott. _____ - _____, _____; – lic. iur. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.